Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Martino Raffaele fu Antonio, scarparo, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna, contrada S. Mennalo, art. 554 del catasto, sez. n. 462, confinante con Colangelo Giuseppe fu Tommaso, Felice Gerardo fu Rocco, da esso posseduta in garentia del credito di lire centoventisette e centesimi sessanta, contro al signor Martino Raffaele fu Antonio, scarparo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della Legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della Legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me sottoscritto usciere collazionata e firmata, l'ho portata nella casa comunale di Palmira consegnandola nelle mani del segretario sottoscritto.

N. CIOLFI, usciere.

Il Segretario VINCENZO SCIARAFFI.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1474 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio in Acerenza presso il ricevitore del Registro,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Grippi Teodosio fu Francesco Velazza, Zotta Gerardo, Giuseppe Di Pietro, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Vigna al Tufirengo a S. Domenico confinante con Teodosio Nitti, Teodosio Ciampa e strada S. Demetrio da essi posseduta in garentia del credito di lire sessantasei e centesimi sessantadue, iscritto all'art. 424 del campione contro ai signori Grippa Teodosio di Francesco Velazza, Zotta Gerardo e Giuseppe Di Pietro.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutto le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persone di famiglia.

Specifica:

Carta, lire 14 40 — Diritti di repertorio, lire 2 10 — Copie, lire 0 60. — Totale, lire 17 10.

1363 A. GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza.

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Settanni Gennaro fu Teodosio, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla, cioè:

Vigneto, contrada Fontana di Acerenza, art. 3917 del catasto, sez. F, n. 857, confinante con Ciampo Domenico fu Antonio, Manetti Teodosio fu Rocco, da esso posseduto in garentia del credito di lire 95 80, dipendente dall'art. 560 del campione, contro al signor Settanni Gennaro fu Teodosio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 27 luglio per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona sua domestica.

Specifica: Carta L. 9 60 — Dritti di rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1465 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza, dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro in Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Vietri Teodosio Nardichinchi, Vietri Michele Nardichinchi, De Bonis Caterina fu Teodosio Micheletto, Cuozzi Tobia fu Alessandro e per esso Tobia, deceduto, al figlio Alessandro Cuozzi, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa soprana e sottana al vico Margherita, confinata da quella di Teodosio de Bonis e vico suddetto, art. 133, tab. G, da essi posseduti in garentia del credito di lire 71 15 (settantuna e centesimi quindici), risultante dall'art. 260 del campione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di dimostrare all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3153.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati consegnandole a persone di loro famiglia,

Specifica: Bollo L. 16 80 — Dritti Rep. L. 2 60 — Copie L. 0 80 — Totale lire 20 20.

1397 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Brancucci Giuseppe e Vincenzo fu Luigi, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta quale creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa al vico Casella, confinante con vico Casella e Ricciuti Pasquale, da essi posseduto in garentia del credito di lire quindici e centesimi venti, in forza del numero 437, ruolo esecutivo, contro al signor Brancucci Luigi,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire alla udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddotto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere è stata lasciata nel domicilio di essi Brancucci, consegnandola a persona loro familiare, simile copia poi è stata lasciata all'istante per la inserzione.

Per copia conforme,

1282 L'usciere: ROCCO CAMMAROTA

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la R. Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Pafundi Teodosio fu Domenico (Comparone) domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Seminatorio, contrada Valle della Cannara, art. 1056 del catasto sez. B, n. 42, confinante con Lavinia Teodosio fu Donato, e Mansella Teodosio fu Giovanni da esso posseduto in garentia del credito di lire sei e centesimi ottanta dipendente dall'art. 602 del campione contro al signor Pafundi Teodosio di Domenico.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 prossimo venturo agosto, per sentir dichiarata valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Bollo	L.	9 60
Dritti di rep.	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale	L.	10 90

1361 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del Registro signor Schiavoni Vincenzo, che per effetto della presente procedura elesse il domicilio nella cancelleria della Pretura di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura suddetta, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor De Bonis Gerardo (Pansuto), defunto, e per esso al figlio Michele De Bonis, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in contrada Terra di Poro, tenimento di Pietragalla:

Terreno seminatorio, art. 1824 del catasto, sez. C, n. 256, confinante con Amico Nicola fu Teodosio e De Bonis Gerardo fu Canio, da esso posseduto in garentia del credito di lire 162 50, contro al sig. De Bonis Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre p. v. per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso Michele De Bonis, figlio del Gerardo, consegnandola a persona di sua famiglia.

Aniello Guerrieri usciere.

Specifica:

Bollo lire 9 60 — Dritti e rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale L. 10 90.

1464 A. GUERRIERI usciere.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Catalano Saverio, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna, contrada Piatamone, confinante Olita Saverio da tutti i lati, da esso posseduta in garentia del credito di lire diciassette in forza dell'art. 256 ruolo esecutivo, contro al sig. Catalano Gaetano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi di chiarati a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno primo ottobre milleottocentottantasei, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè il dichiarato Catalano non ha domicilio, residenza o dimora conosciuta in questo comune, perciò ai termini dell'art. 141 legge procedura civile l'ho lasciata nell'ufficio del Pubblico Ministero presso questo tribunale civile consegnandola al suo segretario che se n'è incaricato.

Due altre copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa, nella porta esterna di questa pretura, l'altra l'ho lasciata al rappresentante l'amministrazione per la inserzione a farsi giusta detto articolo.

Per copia conforme.

1278 L'Usciere: ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio, in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal signor intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza;

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Mangiamele Biagio fu Giuseppe, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna, contrada Capo Olivo, art 503 del catasto, sez. F, n. 311, confinante Salaniva Rocco fu Gennaro, Nicolò Anvisi fu Francescantonio, da esso posseduta in garentia del credito di lire quarantadue o centesimi quaranta, afferente all'art. 808 del campione, contro al signor Mangiamele Biagio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me sottoscritto usciere collazionata l'ho portata nel domicilio di esso signor Mangiamele, consegnandola nelle mani di persona famigliare. Norberto Ciolfi.

Bollo, L. 9 60 — Dritto e repertorio, L. 1 60 — Copia, L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1450 CIOLFI usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, ov'elegge il proprio domicilio.

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Grimaldi Domenico, Rocco, Michele Giuseppe, Giuliano, Luigi, Antonio, Annarosa e Cecilia, fu Benedetto, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Seminatorio, contrada Acquarola, art. 1586 del catasto, sez. B, confinante con Lancellotti Giuseppe, Salvatore fu Francesco, da essi posseduto in garentia del credito di lire 59 60, proveniente dall'art. 826 del campione di 2ª categoria. Lire 85 00 dall'articolo 833 o lire 42 40 dall'art. 831, contro ai signor Grimaldi Benedetto,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1835, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura d'Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto 1886 p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, l'ho portate nel domicilio di essi intimati Grimaldi, consegnandole a persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 26 40 — Dritto e rep. L. 4 60 — Copia L. 1 60 — Totale L. 32 60.

1451 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che elegge domicilio presso il ricevitore del registro,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori De Bonis Saverio Giuda, La Rocca Donato, Statuto Carmine, Vertone Gerardo, Pafundi Carmine e Teodosio Ricciuto, Pafundi Francesco di Teodosio Pazziello, Pafundi Francesco, Vertone Giuseppe, De Nicola Rosa, e Maria Teodosia e Statato Domenicantonio Milza, (intimati a soli quattro, cioè: De Bonis Saverio, La Rocca Donato, Pafundi Francesco e De Nicola Rosa, gli altri sono irreperibili), domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigneto alla via di Cuccicllovo, confinato dai fienili di Teodosio De Bonis, di Nicola Grippo e via suddetta, da essi posseduto in garentia del credito di lire 48 85, risultante dall'art. 268 del campione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperse e smarrite il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convadida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di famiglia.

Specifica:

Carta	L. 16 80
Dritti di rep. . .	» 2 60
Copia	» 0 80
Totale . .	L. 20 20

130 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori La Penna Giuseppe e Michele fu Gaetano domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Seminatorio contrada Malvaccaro confinante con Di Bello, Rocco e Caselli Saverio da essi posseduto in garentia del credito di lire quarantotto e centesimi sessanta in forza di costante possesso di esazione contro ai signori La Penna,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè i dichiarati La Penna non hanno domicilio, residenza e dimora in questo Comune conosciuta, perciò ai sensi dell'art. 141 Codice Procedura civile, l'ho lasciata nell'ufficio del Pubblico Ministero presso questo tribunale civile, consegnandola al suo segretario che se n'è incaricato.

Due altre copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura e l'altra l'ho lasciata al rappresentante l'Amministrazione istante, per l'inserzione a farsi giusta detto articolo.

Specifica a debito:

Carta in ripetiz. . . .	L. 9 60
Orig. intimo e rep. . .	» 1 60
Scritturazione	» 1 60
Totale.	L. 12 80

1354 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, signor Corsini cav. Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica.

Io Rocco Cammarota usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio.

Ho dichiarato ai signori Vinciguerra e Gerardo fu Angelo Maria, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta agli Iscarioni di Napoli trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, o cioè:

Casa terrana al vico Atella, n. 7, confinante con strada da tutti i lati, da essa posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Vinciguerra Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al signor Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886 alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere, sono state lasciate nel domicilio di essi Vinciguerra, consegnandole a persone loro familiari; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1283 ROCCO CAMMAROTA

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'Ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Nicolò Benedetto fu Benedetto, di domicilio ignoto, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in Palmira, cioè:

Seminatorio in contrada Serra del Piano, art. 621 del catasto, sez. E, numeri 159 e 160, confinante con Lancellotti Mattia fu Filippo e Colangelo Giuseppe Antonio fu Tomaso, da esso posseduto in garentia del credito di lire diciassette, afferente l'articolo 979 del campione, contro al signor Nicolò Benedetto,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1825, n. 3191.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, la ho portata nella Casa comunale di Palmira, consegnandola nelle mani del segretario.

Il Segretario VINCENZO SCIARAFFI

1481 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, signor Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Fasciani Luigi, Francesco, Gaetano e Donato fu Eustachio, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Seminatorio in contrada Medica Grande, art. 1760 del catasto di Palmira, sez. D, n. 110, confinante con comune in Massa, Basilio Nicola fu Rocco, da essi posseduto in garentia del credito di lire settecentosessantacinque, proveniente da ruolo esecutivo.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto venti luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 p. v. agosto 1886, per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho portate e lasciate nel domicilio di essi intimati signori Fasciani consegnandole a persona famigliare. Norberto Ciolfi.

Bollo, lire 16 80 — Dritto e rep., 2 60 — Copia, 0 80 — Totale lire 20 20.

1476 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza signor Corsini Giovanni qui domiciliato per ragioni di carica.

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Martorano Raffaele, Gerardo, Giulio, Luigi fu Francesco Saverio domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna, contrada Poggio Tregallo, art. 1021 del catasto, sez. B, num. 211, confinante con Giambrocono Antonio e Sanniello Gerardo, da essi posseduta in garantia del credito di lire 425, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Martorano Francesco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Potenza il giorno 1 ottobre 1886 p. v. alle ore 10 a. m. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere, sono state lasciate nel domicilio di essi Martorano, consegnandole a persone loro familiari; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1379 L'usciere: ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Schini Rocco fu Vincenzo, di Palmira, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna, contrada S. Mennaio, art. 1903 del catasto, sez. C, n. 571, confinante con Lioy Lorenzo fu Michele, Mentissi Giuseppe fu Giovanni, da esso posseduta in garentia del credito di lire sessantaquattro e cent. venti, contro al signor Schino Vincenzo fu Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per

salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, devo ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura suddetta nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. vent., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me sottoscritto usciere collazionata e firmata, l'ho portata e lasciata nel domicilio di Schini Rocco fu Vincenzo di Palmira consegnandola a persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica.

Bollo, lire 9 60 — Dritti e repertorio, lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1473 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza di Potenza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio eleggo domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Martino Antonio fu Michele, calzolaio, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Valle della Serra, art. 1849 del catasto, sezione C, n. 367, confinante con Cassano Domenico fu Gerardo e Pisani Teresa fu Michele, da esso posseduto in garentia del credito di lire ottantacinque, proveniente dal ruolo esecutivo, contro al signor Michele Martino,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della leggo, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886 p. v., per sentir dichiarate valide o di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio dell'intimato Martino consegnandolo nelle mani di persona di famiglia.

L'usciere Norberto Ciolfi.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Diritto e rep. L. 1 10 — Copie L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1475 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Vaglio Luigi fu Rocco, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa al vico Teatro, art. 1251 del catasto, nn. 3 e 4, confinante con via Teatro, Amorosino Carlo, Martorano Giulio e Ricotti fratelli, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Vaglio Luigi,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento, approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1 del prossimo venturo ottobre 1886 alle ore 10 antimeridiane per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata è stata lasciata nel domicilio di esso sig. Vaglio, consegnandola a persona sua familiare; simile copia è stata lasciata all'istante, per l'inserzione a farsi.

Per copia conforme.

1376 ROCCO CAMMAROTA

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro sig. Schiavone Vincenzo, che per effetto della presente procedura eleggo il domicilio nella Cancelleria della Pretura di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura suddetta, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Muscio Canio fu Domenico, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in tenimento di Pietragalla, e cioè:

Vigneto in contrada Pulcina, articolo 859 del catasto, sez. C, numero 743, confinante con Pafundi Gerardo fu Luca e Muscio Teodosio fu Domenico, da esso posseduto in garentia del credito di lire centosei e cent. venticinque, contro al signor Muscio Canio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre p. v., per sentir dichiarata valida o di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica: Carte L. 9 60 — Diritti e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1446 A. GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio, eleggo domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la Regia Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Settanni Mastro Giuseppe Coraldi Teodosio fu Canio-Camarca domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Pietragalla:

Casa sottana alla rua Merrana-Margherita, sottoposta ad altro di Nicola Zotto e Gerardo Pafundi e Vico Paladino, n. 68 tab. G. da essi posseduta in garentia del credito di lire quarantaquattro e centesimi quarantuno, dipendente dall'art. 261 del campione, di seconda categoria contro ai signori Mastro Giuseppe Settanni.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art, 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito dove ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quind'io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore del mandamento di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto

giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto como per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, de me usciere firmate, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persone di famiglia.

Specifica: Carta lire 12 00 — Dritti di rep. lire 1 60 — Copie lire 0 40 Totale lire 14 00.

1325 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 4 luglio, in Vieste,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro che per l'effetto della presente elegge domicilio nella Cancelleria della Pretura di Genzano,

Io Giuseppe Marena usciere presso la pretura di Grumo Viesto ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Loguercio e Castoressa, domiciliati a Vieste, che la istante Amministrazione, succeduta al clero di Genzano, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in tenimento di Genzano, cioè:

Seminatorio in contrada Ralle, art. 349, del catasto, sez. C. n. 150, confinante con Malatesta Pasquale fu Rocco e Lomuto Domenico fu Giuseppe da essi posseduto in garentia del credito di lire cinquantuno già contro la signora Massa Palma.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Genzano, nell'udienza che terrà il giorno 24 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia di questo atto da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essa Castoressa, Loquercio, consegnandola nelle sue proprie mani, portandola.

Giuseppe Marena, usciere

Specifica totale lire 9 50.

1582 GIUSEPPE MARENA usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Aliano Vincenzo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Pianterreno, contrada S. Michele, n. 32, confinante con vico e strada San Michele, da esso posseduto in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Aliano Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale, del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Aliano, consegnandola nelle sue mani; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1386 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori De Capua Gaetano e Nicola fu Domenico Albacucco, aventi causa di Teodosio De Capua Patricchio e Teodosio di Carlo Albacucco, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa sottana a S. Antonio di Padova, conf. con Teodosio Cillis Guandello, Teodosio Cillis e Strada Luciana, n. 1112, tabella G. da essi posseduta in garentia del credito di lire ottantotto e centesimi ottantadue, iscritto all'art. 413 del campione seconda categ. contro ai signori Teodosio De Capua, Patricchio e Teodosio Di Carlo Albacucco.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del p. v. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Bollo	L.	12 00
Dritto di rep.	»	1 60
Copia	»	0 40
Totale	L.	14 00

1306 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori De Carlo Michele di Gerardo Nardella, Rizzi Teodosio di Gerardo Minonia, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa al Casale di Sofra, confinata da Teodosio Zotto, Giuseppe Zotto, contrada suddetta, da essi posseduta in garentia del credito di lire sessantasei e centesimi sessantadue, risultante dall'art. 278 del campione, contro ai signori De Carlo Michele di Gerardo Nardella, Rizzi Teodosio di Gerardo Minonia,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persone di loro famiglia capaci a riceverla.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica: Carta lire 12 — Dritti e rep. lire 1 60 — Copie lire 0 40 — Totale lire 14.

1420 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alle signore Correnti Teresina, maritata D'Angelo Gerardo, e Correnti Cardina fu Pasquale, domiciliate in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemento al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa alla strada Garibaldi, art. 1411 del catasto, nn. 321, 366, confinante con strada Meridionale, Luciano Michele e Riviello eredi di Francesco, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Correnti Pasquale,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecario dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base adi chiarazione autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, e sulla istanza come sopra, ho citato esse dichiarate a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere, sono state lasciate nel domicilio di esse signore Correnti consegnandole a persone loro famigliari, simile copia poi è stata lasciata all'Amministrazione per l'inserzione a farsi.

Costa l'atto L. 13 30 a debito.

Per copia conforme.

1330 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 1 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro sig. Schiavoni Vincenzo, e se per effetto della presente procedura elegge domicilio nella cancelleria della pretura di Acerenza.

Io Aniello Guerrieri usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Grimaldi Carminantonio fu Domenico, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in tenimento di Pietragalla, cioè:

Vigneto in contrada Mancinella, art. 1535 del catasto, sez. E, n. 538, confina con De Bonis Michele fu Gerardo e col Clero di Pietragalla, da esso posseduto in garentia del credito di lire centosei e cent. venticinque, contro al signor De Bonis Michele.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2, del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Carta	L.	9 60
Dritti di repert.	»	1 10
Copie	»	0 20
	L.	10 90

1443 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il 1° luglio in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilie,

Ho dichiarato al signor Cortese Gaetano fu Luigi domiciliato in Potenza che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Canneto e vigna alla contrada Bucaletto art. 6680 del cat. sez. H, n. 66, 93|2|93 conf. con Cortese Carlo fu Luigi, Cortese Vincenzo, Laguardia Michele di Canio, Laguardia Raffaele, Laguardia Pontolillo, Francesco e Sapienza Antonio di Felice da esso posseduti in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso contro al signor Cortese Vincenzo.

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° del mese di ottobre p. v. alle ore 10 a. m., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione od azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata lasciata nel domicilio di esso Cortese, consegnandola a persona sua famigliare.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Per copia conforme,

1352 ROCCO CAMMAROTA usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, qui domiciliato per ragioni di carica.

Io Rohco Cammarota usciere presso la Pretura di Potenza ove domicilio.

Ho dichiarato al signor Palese Gerardo domiciliato in Potenza che la istante Amministrazione succeduta agl'Iscarioni di Napoli trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Casa vico Malagigi conf. con Riviello Rocco, Bruno Angelo e Oppido Giuseppe, da esso posseduto in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso ad esigere contro al signor Palese Gerardo.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nel'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886 p. v., alle ore 10 antim. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere è stato intimata ad esso dichiarato consegnandola a persona sua famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'amministrazione per l'inserzione.

Per copia conforme

1353 ROCCO CAMAROTA usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragioni di carica.

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Marino Rocco fu Vito, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi

iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa, contrada S. Giacomo, art. 1479 del catasto, confinante con Casaletto M' Gorardo, vico S. Giacomo e vicoletto chiuso, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Marino Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° p. v. ottobre 1886, alle ore 10 antimer., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere è stata lasciata nel domicilio di esso Marino, consegnandola nelle sue mani; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme.

1377 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Lotito Antonio, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero gl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, o cioè:

Casa, strada S. Michele, art. 663 del catasto n. 19, confinante con strada S. Michele Palladino Letizia e Largo S. Michele, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Lotito Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini della dichiarazione autentica suddetta ed in conformità del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antim., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Lotito, consegnandola a persona sua famigliare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1375 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, con elettivo domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Colangelo Agostino, Annarosa fu Giuseppantonio la seconda maritata a Manniello Canio fu Benedetto, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna in contrada Corte di Borrelli, art. 108 del catasto, sez. C, num. 584, confinante con Saluzzi Domenico fu Michele, Basilio Gerardo fu Rocco, da essi posseduta in garentia del credito di lire 12 80, iscritto all'art. 983 del campione, contro al signor Colangelo Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito devo promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886 prossimo venturo, per sentir dichiarate valide le di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me sottoscritto usciere collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati Colangelo consegnandole nelle mani di persona familiare.

L'usciere: Norberto Ciolfi.

Specifica:

Bollo lire 12 Dritti — e rep. lire 1 60 — Copie lire 0 40 — Totale lire 14.

1479 L'usciere: N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Sanzanese Lucia, domiciliata in Potenza che la istante Amministrazione, succeduta all'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria preeedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Stalla alla via S. Giacomo, art. 921 del catasto n. 956, confinante con vico S. Giacomo, Jannelli Vincenzo e Caggiano Vincenzo, da essa posseduta in garentia del credito di lire centosette in forza d'istrumento 29|3° 1769 registrato Rivotta, contro alla signora Sanzanese Lucia,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè la dichiarata Sanzanese non ha domicilio, residenza o dimora conosciuta in questo comune; perciò ai termini dell'articolo 141 Codice di procedura civile l'ho lasciata nell'uffizio del Pubblico Ministero presso questo Tribunale civile, consegnandola al suo segretario che se n'è incaricato.

Altre due copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura, e l'altra l'ho lasciata al rappresentante l'Amministrazione per l'inserzione a farsi, giusta il detto articolo.

Per copia conforme,

1369 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Gioioso Raffaele e Gerardo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa, contrada Liceo, art. 490 del catasto, nn. 7 e 8, confinante con Grippo Saverio e Gioioso Gerardo, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Gioioso Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperse e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvare i propri interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimerid., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere, sono state lasciate nel domicilio di essi signori Gioioso, consegnandole a persone loro familiari; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1368 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in tenza dall'Intendente difinanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al sig. Martino Antonio fu Michele, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1984 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna, contrada Valle della Serra, art. 1849 del catasto, sez. C, num. 367, confinante con Cassano Domenico fu Rinaldo e Pisani Teresa fu Michele, da esso posseduta in garentia del credito di lire 29, afferente l'art. 994 del campione, contro al signor Martino Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 18 del prossimo venturo mese di agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio dell'intimato Martino, e consegnata a persona famigliare.

Norberto Ciolfi.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Dritto e repert. 1 10 — Copia 0 20 — Totale L. 10 90.

1178 NORBERTO CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Ferrara Michele e Vincenzo fu Giuseppe, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso:

Canneto, contrada Ponte, art. 284 del catasto, sez. A e G, nn. 390, 196, confinante con Vendegna Vito Michele e Catalano Marianna, da essi posseduto in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso, contro al signor Ferrara Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° del p. v. ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmato, sono state lasciate nel domicilio di essi signori Ferrara, consegnandole a persona loro famigliare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Costa l'atto L. 13 30 a debito.

Per copia conforme.

1373 ROCCO CAMMAROTA usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Corrado Domenico e Nicola fu Giovanni, che la istante Amministrazione, succeduta agl'iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza:

Seminatorio e vigne, contrada Cocuzzo e Verdaruolo, confinante con Marino Gerardo, Corrado Domenico e Di Tolla Gaetano, da essi posseduti in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Corrado Giovanni,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253,

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antim., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere, sono state lasciate nel domicilio di essi Corrado, consegnandole a persone loro familiari; simile copia poi è stata lasciata all'istante per l'inserzione a farsi.

Costa l'atto lire 13 30 a debito.

Per copia conforme,

1374 ROCCO CAMMAROTA usciere.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Grimaldi Caterina fu Domenico, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Seminatorio in contrada Usarinare, art. 1791 del catasto, sez. F, num. 60, confinante con Tamburrino Nicola Maria fu Filippo e Clero detto comune, da essa posseduto in garentia del credito di lire quarantadue e centesimi quaranta, afferente all'art. 856 del campione, contro alla signora Grimaldi Caterina,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza

che terrà il giorno 17 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essa intimata Grimaldi, consegnandola a persona sua famigliare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo	L.	9 60
Dritto e rep.	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale	L.	10 90

1447 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Acerenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Frisi Anna fu Saverio, maritata a Ciani Diodato, domiciliata in Acerenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti in territorio di Palmira, cioè:

1. Vigna, contrada Stalle, art. 245 del catasto, sez. F, n. 185, confinante con Lioy Nicola, De Vito Felice e Vito Nicola fu Francesco.

2. Vigna alborata, contrada Valle Arenale, art. 245 del catasto, sez. C, n. 240, confinante con Di Nozza Rocco e Paolini eredi fu Rocco,

da essa possedute in garentia dei crediti di lire 340, art. 674 campione; lire 425, art. 679; lire 127 60, art. 672; lire 85, art. 677; lire 127 60, articolo 675; lire 149 20, art. 676, provenienti dal ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al Pretore del mandamento d'Acerenza nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del p. v. agosto per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essa intimata Frisi consegnandola a persona famigliare.

NORBERTO CIOLFI usciere.

Specifica a debito:

Bollo	L.	9 60
Diritto e repertorio	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale	L.	10 90

1442 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente cav. Giovanni Corsini che elegge domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza.

Io Norberto Ciolfi usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor sac. Nicolò Giuseppe fu Michele, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna, contrada Terlizzi, agro di Palmira, art. 244 del catasto, sez. F, numeri 442, 443, confinante con Giannone Nicoletta fu Domenico e Martino Gaetano fu Nicola, da esso posseduta in garentia del credito di lire 35 80, provenienti da ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore del mandamento di Acerenza nella udienza che terrà il giorno 10 agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente da me usciere sottoscritto, collazionata e firmata, la ho portata nel domicilio di esso intimato Nicolò, consegnandola a persona sua famigliare.

Norberto Ciolfi.

Bollo, L. 9 60 — Diritto e registro, L. 1 10 — Copia, L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1459 N. CIOLFI.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro d'Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura d'Acerenza,

Ho dichiarato al signor Bianchi Michele, domiciliato a Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira, cioè:

Vigna alla Costa Ciani, art. 2013 del catasto, sez. C, n. 292 e 293, confinante con Evangelista Rocco fu Benedetto e Fiorentini Francesco fu Antonio fu Domenico, da esso posseduta in garentia del credito di lire quarantadue e centesimi quaranta, afferente all'art. 829 del campione, contro al signor Basilio Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore d'Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio dell'intimato signor Basilio Bianchi, consegnandola nelle mani di persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica:

Bollo	L.	9 60
Dritto e repertorio	»	1 10
Copie	»	0 20
Totale	L.	10 90

1463 NORBERTO CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza.

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio;

Ho dichiarato ai signori Gagliardi Nicola e Costanzo fu Diodato, di Avigliano, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi in tenimento di Palmira:

Seminatorio, contrada piano di Tegolo, art. 262, sez. A, nn. 38, 39 e 40, confinante con Clero della Comune e Gagliardi Diodato di Giuseppe, da essi posseduto in garentia del credito di lire quarantadue e cent. quaranta, contro al signor Gagliardi Diodato di Giustiniano, galantuomo,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196,

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886, prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi Gagliardi, consegnandole a persona famigliare.

Norberto Ciolfi usciere.

Specifica: Bollo L. 12 — Dritto e reg. L. 1 60 — Copie L. 0 40 — Totale L. 14.

1436 NORBERTO CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Petruzzi Saverio ed Antonio fu Michele e Frisi Gerardo fu Matteo, di Palmira, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna in contrada S. Maumiro, art. 1379 del catasto, sez. C, num. 468, confinante con De Luca Francescantonio fu Benedetto, da essi posseduta in garentia del credito di lire otto e centesimi sessanta, contro al signor Petruzzi Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del p. v. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritte collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi Petruzzi consegnandole a persona famigliare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo	L. 14 40
Dritto e rep. . .	» 2 10
Copie	» 0 60
Totale . . .	L. 17 10

1480 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza signor Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Lancellotti Nicola fu Canio, Spavento, di Palmira, aventi causa da Giannone Canio, in catasto Lancellotti Francesco fu Canrantonio, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, e cioè:

Vigneto, contrada Botte, art. 1336 del catasto, sez. E, n. 191, confinante con Lancellotti Domenico fu Nicola e Pisani Benedetto fu Canio, da essi posseduto in garentia del credito di lire 19 12, afferente l'art. 705 del campione, contro al signor Giannone Canio, in catasto Lancellotti Francesco fu Canrantonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dell'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dell'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciero sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Lancellotti, consegnandola a persona famigliare.

Norberto Ciolfi usciere.

Bollo, lire 9 60 — Dritto e rep., 1 10 — Copia, 0 20 — Totale lire 10 90.

1435 N. CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Zotta Nicola e Carmine, avente causa da Domenico Zotta, Nigro Giuseppe, Antonio Zotta, Teodosio Cillis, Nicola Zotta di Saverio, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Casa e grotta a S. Demetrio, confinante con Teodosio Muscio, Michele, Beatrice e Teodosio De Bonis, n. 1046, tab. G, da essi posseduto in garentia del credito di lire 44 41, iscritto all'art. 423 del campione, contro ai signori Domenico Zotta, Nigro Giuseppe, Antonio Zotta, Teodosio Nomella, Teodosio Cillis e Nicola Zotta di Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Chè essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica: Bollo lire 12 — Dritti di rep. lire 1 60 — Copia lire 0 40 — Totale lire 14.

1364 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, Intendente di finanza che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alle signore Frisi Marianna fu Saverio maritata Grimaldi Giuseppe, Isabella maritata Sciaraffia Raffaele, Frisi Caterina fu Vito vedova Parento, Frisi Vito e Michelina ed Isabella fu Saverio, rappresentata dalla madre Sciaraffia Rosa, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna, contrada Peschiera, art. 1610, sez. C, n. 656, confinante con Avigliano eredi fu Francesco e Sciaraffia Giuseppe fu Nicola, da essi posseduta in garentia del credito di lire quarantadue e centesimi quaranta, iscritto all'articolo 660 del campione, contro ai signori Frisi Francesco e Girolamo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 2 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione od azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati signori Frisi e consegnate nelle mani di persona famigliare.

L'usciere: NORBERTO CIOLFI.

Specifica: Bollo L. 24 10 — Dritto e rep. L. 4 10 — Copia L. 1 40. — Totale L. 29 50.

1461 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 1 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, che elegge il suo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Sciaraffia Antonio fu Nicola, domiciliato a Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vignale al Pantano, art. 1520 del catasto, sez. . . . , nn. 237 e 238, confinante con De Caro Clemente fu Giuseppe, Domenico, Evangelista, Rocco fu Benedetto, da esso posseduto in garenzia del credito di lire quarantadue e centesimi quaranta (L. 42 40), afferenti all'articolo 903 del campione, contro al signor Sciaraffia Antonio di Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Sciaraffia e consegnata a persona familiare.

Norberto Ciolfi usciere.

Bollo	L.	9 60
Dritto e reg. . .	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale . . .	L.	10 90

1483 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Pietragalla,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di Finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Angarola Angela, Giovanna ed Anna Maria e De Bonis Teodosio, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigneto, contrada Majonza, art. 3306 del catasto, sez. A, n. 356, confinante con Muscio Carmine fu Domenico, Mastrorizzi Teodosio fu Pasquale, da essi posseduto in garentia del credito di lire 42 75, dipendente dall'art. 183 del campione di 2ª categoria, contro ai signori Angarola Angela, Giovanna ed Anna Maria e De Bonis Teodosio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciato nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica:

Bollo	L.	19 20
Dritti di rep. .	»	2 60
Copie	»	0 80
Totale . .	L.	22 60

1394 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Pafundi Teodosio Sacerdote e Pafundi Domenico di Gaetano, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio, contrada Santanuova, art. 1041, confinante con Pafundi Teodosio fu Canio e Manetta Francesco fu Teodosio, da essi posseduto in garentia del credito di lire sessantanove e centesimi quaranta, iscritto all'articolo 1041 del campione, contro ai signori Pafundi Teodosio Sacerdote e Pafundi Domenico e Gaetano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persona di loro famiglia.

Specifica.

Bollo L. 12 — Dritti e rep. L. 1 60 — Copie L. 0 40. — Totale L. 14.

1393 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio, in Palmira.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Salluzzi Raffaella e Savino fu Michele, di Palmira domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vignale, contrada Strada, art. 1894 del catasto, sez. E, nn. 346 e 347, confinante con Nicolò Felice fu Benedetto e Ruggilo Francesco fu Clemente, da essi posseduto in garenzia del credito di lire venticinque e centesimi sessanta (L. 25 60), afferenti l'art. 970 del campione, contro al signor Salluzzi Gaetano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi di-

chiarati a comparire davanti alla Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886 p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionato e firmato, l'ho portate nel domicilio di essi intimati signori Salluzzi consegnato a persone loro familiari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo . . . . L. 12 00
Dritto . . . . » 1 60
Copie . . . . » 0 40

Totale L. 14 00

1482 CIOLFI usciere.

L'anno 1826, il giorno 1 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Lancellotti Domenico fu Francesco, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna, contrada S. Mennaia, art. 1114 del catasto, sez. C, num. 475 e 476, confinante con Nicolò Gaetano fu Giuseppe, Lancellotti Giuseppe e frat. fu Francesco, da esso posseduta in garentia del credito di lire 42 40, afferente all'art 801 del campione, contro al signor Lancellotti Domenico,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio dell'intimato Lancellotti, consegnandola nelle mani di persona familiare.

N. CIOLFI, usciere.

Bollo L. 9 60 — Diritto e rep. L. 1 10 — Copia e rep. L. 0 20 — Totale lire 10 90.

1453 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion della carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Catalano Rocco, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa al vico S. Michele, confinante con Amati Lucrezia, Laurito Angelo e strada, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Catalano Rocco,

Com' è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall' incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti ai magistrati competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1886, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886 alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per leggo alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso signor Catalano, consegnata a persona sua famigliare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per l'inserzione a farsi.

Per copia conforme.

1378 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza Giovanni cav. Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Mennuti Giuseppe fu Teodosio, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Pietragalla:

Seminatorio in contrada Manco art. 789 del catasto, confinante con Grimaldi Francesco e Mennuti Agostino, da esso posseduto in garentia del credito di lire 95 60 (novantacinque e centesimi sessanta), risultante dall'art. 288 del campione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutto le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per leggo alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di famiglia.

Specifica:
Bollo . . . . . L. 9 60
Dritti di Rep. . . » 1 10
Copie . . . . . » 0 20

Totale . . . L. 10 90

1395 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente delle finanza, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor De Mosà Antonio fu Gaetano, domiciliato a Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, e cioè:

Vigna a Valle dell'Orto, art. 377 del catasto, sez. F, n. 292, confinante con Lancellotti Leonardo fu Antonio e Lancellotti Caterina fu Francesco, da esso posseduta in garentia del credito di lire 425, afferente all'art. 859 del campione, contro al signor Lancellotti Felice,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito i doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed. art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, è stata portata nel domicilio di esso intimato De Rosa e consegnata a persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica:

Bollo . . . . . L. 9 60
Dritti e rep. . . . L. 1 10
Copia . . . . . L. 0 20

Totale . . . . L. 10 90

1452 CIOLFI usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge il suo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Grimaldi Gerardo fu Benedetto *alias* Gerardello, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Seminatorio, contrada Felici, art. 2200 del catasto sezione D, n. 20, confinante con Polichesi Domenico Antonio fu Giuseppe, e comune in massa, agro di Palmira, da esso posseduto in garentia del credito di lire cinquantacinque e cent. venti, proveniente da ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore del mandamento di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del p. v. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Grimaldi, consegnandola a persona famigliare.

Norberto Ciolfi usciere.

Specifica:

Bollo, L. 9 60 — Dritto e repertorio, L. 1 10 — Copia, L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1455 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge il domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Frisi Marianna; Isabella, maritata a Sciaraffia Raffaele; Maria, maritata a Grimaldi Giuseppe, figlie del fu Saverio; Frisi Caterina, vedova Parente fu Vito; Frisi Vito, Michele ed Isabella fu Saverio, le due ultime rappresentate dalla madre Sciaraffia Rosina, domiciliati a Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti nel territorio di Palmira, cioè:

1. Vigna, contrada Stalle, art. 245 del catasto, sez. F, n. 128, confinante con Lioy Nicola, De Vito Felice e Vito Nicola fu Francesco.

2. Vigna alborata, contrada Vallo Arenale, art. 245 del catasto, sez. C, numero 240, confinante con De Nozza Rocco e Paolini eredi fu Rocco, da essi possedute in garantia dei crediti di lire 340 (art. 674 camp.), lire 425 (articolo 679), lire 127 30 (art. 672), lire 85 (art. 677), lire 127 60 (art. 675), lire 149 20 (art. 676), provenienti da ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica premessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del pross. vent. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche, che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmato, le ho portate nel domicilio di essi intimati Frisi, consegnandole a persone familiari.

Norberto Ciolfi usciere.

Bollo, lire 26 40 — Dritto e repertorio, lire 4 60 — Copia, lire 1 60 — Totale lire 32 60.

1441 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Debonis Saverio e Rocco fu Teodosio, deceduto, Debonis Domenico fu Gerardo, deceduto, Curone Domenico fu Teodosio, Gallotto Domenico Marchillo, Pafundi Teodosio Riginello, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in territorio di Pietragalla, cioè:

Vigna, contrada via Cannularo, art. 2225, confinante con Cencico Domenico fu Teodosio e Cencico Saverio fu Teodosio, da essi posseduta in garentia del credito di lire 115, inscritto all'art. 210 del campione di 2ª categoria, contro ai signori Debonis Saverio e Rocco fu Teodosio, Debonis Domenico fu Gerardo, Carone Francesco ed altri,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effett dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dallart. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio dei tre ultimi, consegnandole a persone di loro famiglia, perchè gli altri deceduti.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica a debito:

Carta . . . . . L. 14 40
Dritti di rep. . . » 2 10
Copie . . . . . » 0 60

Totale . . . L. 17 10

1392 ANIELLO GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav Giovanni Corsini, che elegge il suo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Mancuso Giulia fu Domenico vedova, domiciliata a Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira:

Seminatorio, in contrada Pantano, n. 1831 del catasto, sez. E, n. 211, confinante con Abbate Gerardo fu Giuseppe e Giannone eredi fu Benedetto, da essa posseduto in garentia del credito di lire...., dipendente dall'art..... del campione di 2ª categoria, contro alla signora Mancuso Giulia vedova,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo nove della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi, io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al signor pretore del mandamento di Acerenza, nel l'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del pross. vent. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritto collazionata e firmata l'ho portata nel domicilio di essa intimata Mancuso e consegnata a persona familiare.

Norberto Ciolfi usciere.

Bollo, L. 9 60 — Dritto e rep., L. 1 10 — Copia, L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1438 CIOLFI usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Gigante Francesco e Cecilia fu Michele, moglie di Lancellotti Michele fu Nicola, di Palmira, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, e cioè:

Vigna in contrada Valle di Vignolo, art. 297 del catasto sez. C, numeri 202, 203, 204, confinante con Martino Michele fu Benedetto e Lancellotti Salvatore fu Francesco, da essi posseduta in garentia del credito di lire ottantacinque (L. 85), intestato all'art. 893 del campione, e di lire quarantadue e centesimi quaranta (L. 42 40), intestato all'art. 892 del campione, contro al signor Gigante Michele fu Gennaro,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali, dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprî interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art, 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sull'istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, e ho portate nel domicilio di essi intimati Giganti, consegnandole a persone famigliari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 12 — Dritto e rep. L. 1 60 — Copie L. 0 40 — Totale L. 14.

1448 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza signor Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'Ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor De Caro Rocco Donato fu Clemente, di Palmira, avente causa da De Caro Giuseppe, in catasto De Caro Clemente fu Giuseppe Domenico, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna in contrada Pontoni, art. 126 del catasto, sez. E, nn. 235-236, confinante con Caro Clemente fu Giuseppe Domenico, da esso posseduta in garentia del credito di lire ottocentocinquanta (L. 850), afferente l'articolo 741 del campione, contro al signor De Caro Giuseppe, in catasto De Caro Clemente fu Giuseppe Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali della quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Copia dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso De Caro consegnandola nelle mani di persona familiare.

N. CIOLFI, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copie, L. 0 20. — Totale L. 10 90.

1440 N. CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Petruzzi Saverio ed Antonio fu Michele e Frisi Gerardo fu Matteo, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna in contrada Terlizzi, art. 1379 del catasto, sez. F, n. 376, confinante con Grimaldi Luigi fu Nicola e Luigi Pietro fu Domenico, da essi posseduta in garentia del credito di lire centodieci e centesimi sessanta, afferente l'art. 752 del campione, contro al signor Petruzzi Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, l'ho portate nel domicilio di essi intimati Petruzzi e Frisi consegnandole a persona famigliare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo . . . . . . L. 14 40
Dritto e rep. . . . » 2 10
Copie . . . . . » 0 60

Totale . . . L. 17 10

1462 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Lancellotti Ferdinando fu Luigi, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:

Vigna al Monastero, art. 375 del catasto sez. F, n. 35, confinante con Lancellotti Rocco e Zamburano Nicola, da esso posseduta in garentia del credito di lire quarantadue e cent. quaranta, afferente all'art. 836 del campione, contro al signor Lancellotti Eugenio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno

effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto firmata e collazionata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Lancellotti consegnandola a sua moglie.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1449 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Sambusio Giuseppe fu Teodosio, morto, Pafundi Giovanni fu Domenico Occhiali, De Bonis sacerdote Giovanni fu Teodosio, morto, e per Pafundi Giovanni alla moglie med. Vincenza Pafundi, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1834 sul fondo:

Seminatorio alberato in contrada Pagro Gallotta, art. 4094 del catasto, confinante con Rizzi Nicola fu Teodosio e Zini Michele fu Francesco, da essi posseduto in garentia del credito di lire 107, dipendente dall'articolo 180 del campione di 2ª categoria, contro ai signori Lauria Giuseppe, oggi Sambusio Giuseppe, Pafundi Giovanni, Occhialo, ed altri,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata ad essa Vincenza Pafundi, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica: Carta L. 9 60 — Dritti di repert. L. 1 10 — Copie L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1385 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, sig. Corsini cav. Giovanni, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Calabrese Matteo fu Domenico, domiciliato a Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira, cioè:

Vigna alla Cesecchia, art. 110 del catasto sez. D, n. 172, confinante con Calabrese Matteo fu Gerardo e Pepe Canio fu Gerolamo, da esso posseduta in garentia del credito di lire dodici, afferente all'art. 965 del campione, contro al sig. Calabrese Matteo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 agosto pross. vent., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso Calabrese e consegnandola nelle mani di persona familiare.

Norberto Ciolfi.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Dritto e repertorio L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1454 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Giannone Carlo, Domenico e Mariano fu Nicola, di Palmira, aventi causa dal signor Giannone Nicola, in catasto Giannone Carlo fu Nicola, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi in tenimento di Palmira, cioè:

Mezzana querciata in contrada Guignano, art. 2186 del catasto, sez. F, numero 49, confinante con Avigliano Nicola fu Francesco e Lica Francesco.

Mezzana querceta, contrada Guignano, art. ecc. *ut supra*, e

Seminatorio in contrada Guignano, art. 707 del catasto, sez. F, n. 50, confinante con Clero della comune da tutti i lati,

da essi posseduti in garentia del credito di lire quattrocentododici e centesimi ottanta (lire 412 80), quattrocentoventicinque (lire 425) e novantasette e centesimi ottanta (lire 97 80), afferenti gli articoli 713, 712 e 715 del campione, contro al signor Giannone Nicola in catasto Giannone Carlo fu Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essi intimati Giannone, consegnandola a persone familiari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo lire 14 40 — Diritto e repertorio lire 2 10 — Copie lire 0 60 — Totale lire 17 10.

1460 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che elegge domicilio in Acerenza presso il ricevitore del registro,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Grippo Gianantonio Addosio di Teodosio, Rotondo Domenico, decessi e per questi all'erede Luigi Rotondo, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Pietragalla:

Casa con sottano al vico De Angelis, confinante con Canio Grippo Teodosio, Grumo e vico suddetto, art. 876, tabella G, da essi posseduta in garentia del credito di lire 44 91, risultante dall'art. 305 del campione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Reale decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sull'istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere firmate, l'ho lasciato nel domicilio di essi citati, consegnandolo a persone di loro famiglia capaci a riceverle.

Aniello Guerrieri, usciere.

Specifica: Carta L. 12 — Dritti e rep. L. 1 60 — Copie L. 0 40. — Totale L. 14.

1553 A. GUERRIERI, usciere.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

DIREZIONE TERRITORIALE DI COMMISSARIATO MILITARE DELL'VIII CORPO D'ARMATA (FIRENZE)

AVVISO DI SECONDA ASTA stante la parziale deserzione della prima N. 20.

Si fa noto che nel giorno 14 settembre p. v., alle ore 2 pomer. precise (tempo medio di Roma), si procederà in Firenze, presso la suddetta Direzione, via S. Gallo, n. 22, 2° piano, avanti il sig. direttore, ad un secondo pubblico incanto, mediante partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste:

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE PROVVISTE	Unità di raffronto	QUANTITA' totale da provvedersi	PREZZO per base d'asta	IMPORTO totale della provvista	Numero dei lotti	QUANTITA' per ogni lotto	IMPORTO di ciascun lotto	SOMMA per cauzione per ogni lotto
1	Borraccie senza coreggia	Num.	10000	0 80	8000	2	5000	4000	400
2	Coreggie da pantaloni	»	12500	0 50	6250	1	12500	6250	625
3	* Gambali di cuoio (Modello ardito)	Paia	2000	9 50	19000	4	500	4750	475
4	Gavette di lamiera per armi a cavallo	Num.	5000	1 10	5500	1	5000	5500	550
5	* Guanti di cotone bianchi	Paia	30000	0 51	15300	2	15000	7650	765
6	Parti di bastone da telo da tenda	Num.	30000	0 25	7500	1	30000	7500	750
7	Ritorti per trombe da fanteria	»	500	5 25	2625	1	500	2625	260

Annotazioni — L'introduzione delle robe dovrà essere effettuata nel Magazzino centrale militare di Firenze, via San Gallo, num. 27, al 1° del mese di luglio 1887 per la metà di ogni lotto, ed al 1° di settembre dello stesso anno per la metà rimanente, purchè però l'avviso di approvazione dei contratti rispettivi venga dato non più tardi del mese di febbraio detto anno. Ma se ciò non avvenisse, metà delle provviste dovranno essere consegnate entro 120 giorni e l'altra metà nei 60 giorni successivi, decorribili dal giorno posteriore a quello in cui sarà notificata ai deliberatari l'approvazione dei contratti.

È fatta facoltà ai provveditori di anticipare le consegne delle robe ma coll'espressa condizione che ad ogni modo i pagamenti non avranno luogo prima del mese di luglio 1887.

I fornitori, nel caso di dichiarazione di rivedibilità o di rifiuto delle robe da loro presentate, confermata dalla Commissione d'appello, potranno ricorrere pel giudizio definitivo, in via di grazia, al signor comandante del Corpo d'armata suddetto.

Per la conoscenza delle taglie e misure in centimetri occorrenti per gli oggetti segnati con asterisco è necessario rivolgersi alle Direzioni di Commissariato di Firenze, Torino e Napoli.

I capitoli generali e speciali d'oneri sono visibili presso questa Direzione e presso tutte le altre Direzioni territoriali e le Sezioni staccate di Commissariato militare.

I campioni sono visibili presso le Direzioni dei magazzini centrali militari di Torino, Firenze e Napoli; però durante le operazioni degli incanti i campioni stessi saranno visibili presso le Direzioni di Commissariato militare nelle suddette località.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o per più lotti.

Dovranno farsi distinte offerte per ogni provvista.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, chiuse con sigillo a ceralacca e scritte su carta bollata da lira una e non già su carta comune con marca da bollo, ed i ribassi dovranno esservi chiaramente espressi in tutte lettere, sotto pena di nullità delle offerte stesse, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Tesoreria provinciale di Firenze, od in quelle delle città nelle quali hanno sede Direzioni, Sezioni staccate o Uffici locali di Commissariato militare, della somma sopra stabilita a cauzione, la quale dovrà essere in contanti, od in titoli di rendita del Debito Pubblico al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito. La ricevuta non dovrà essere inclusa nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente in un coll'offerta stessa.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno eguale al ribasso minimo stabilito per ogni provvista in una scheda suggellata del Ministero della Guerra, che si troverà deposta sul tavolo e verrà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione è fissato a giorni quindici, decorribili dalle ore 3 pomeridiane del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Potranno gli accorrenti far pervenire le loro offerte a mezzo di tutte le Direzioni, Sezioni staccate ed Uffici locali di Commissariato militare, ma di queste offerte non sarà tenuto conto alcuno qualora non giungano ufficialmente da dette Direzioni, Sezioni staccate e Uffici locali a quest'uffizio prima dell'apertura dell'asta e se non consterà del pari ufficialmente che i medesimi abbiano depositata la prescritta cauzione.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente, e consegnate da altra persona di sua fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica.

Le offerte dovranno essere firmate di proprio pugno dagli accorrenti all'appalto, e se invece essi intendessero di delegare altra persona a firmare, questa dovrà produrre insieme all'offerta un'apposita procura speciale.

A termini dell'articolo 82 del regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885 si avverte che in questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche venisse presentata una sola offerta, per ogni provvista, purchè accettabile.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, ecc., saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. Sarà pure a loro carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che gli appaltatori richiedessero.

Firenze, 23 agosto 1886.

Per la Direzione
Il Capitano Commissario: FABBRI.

973

DIREZIONE TERRITORIALE DI COMMISSARIATO MILITARE DELL'VIII CORPO D'ARMATA (FIRENZE)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 19).

A termini dell'articolo 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 4 maggio 1885, si notifica che nello incanto d'oggi sono state provvisoriamente deliberate le provviste di cui nell'avviso d'asta n. 17 del 31 luglio 1886.

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE PROVVISTE	Unità di raffronto	QUANTITA' totale da provvedersi	PREZZO per base d'asta	IMPORTO totale della provvista	Numero dei lotti	QUANTITA' per cadun lotto	IMPORTO di ogni lotto	SOMMA per cauzione per ogni lotto	Numero dei lotti deliberati	RIBASSO ottenuto per ogni 100 lire
1	Tela in cotone bianca a spina da cravatte, alta metri 0,90	metri	14000	0 80	11200	2	7000	5600	560	2	34 »
2	Tela in cotone casalinga (domestick) da coperture, alta metri 0,72	»	12000	0 60	7200	2	6000	3600	360	2	35 34
3	Tela in cotone (basino) colorata in bigio per fodere, alta metri 0,62	»	100000	0 60	60000	20	5000	3000	300	20	50 37
4	Tela in cotone color fulvo da tende, alta metri . 0,88	»	25000	1 30	32500	5	5000	6500	650	5	44 77
5	Tela in cotone greggia (basino) da mutande, alta metri 0,64	»	160000	0 85	136000	32	5000	4250	425	4 4 16 4 4	48 50 47 30 47 05 46 67 46 03
6	Tela in cotone greggia da camicie, alta metri . 0,74	»	200000	0 70	140000	40	5000	3500	350	40	45 52
7	Tela in cotone greggia da pezzuole da piedi, alta metri 0,90	»	40000	0 80	32000	8	5000	4000	400	8	39 60
8	Tela in cotone traliccio per tasche da pane, alta metri 0,72	»	15000	1 25	18750	3	5000	6250	625	3	45 79
9	Tela in filo crudo per sacchetti d'arnesi, alta da metri . . . . 0,58 a 0,60	»	20000	0 65	13000	4	5000	3250	325	4	28 79
10	Tela in filo spinata da vestiario, alta metri . . 0,74	»	400000	1 10	440000	80	5000	5500	550	30 4 4 4 10 10 9 9	30 79 28 29 27 50 26 70 26 28 24 60 24 57 24 57
11	Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi, alta da metri . . . . 0,61 a 0,65	»	15000	0 70	10500	3	5000	3500	350	3	28 79
12	Borse complete da pulizia	num.	15000	1 10	16500	3	5000	5500	550	2 1	32 10 26 11
13	* Cappelli sguarniti per alpini	»	1500	4 90	7350	3	500	2450	245	2 1	45 05 44 07
14	* Chepì comuni	»	11000	3 40	37400	11	1000	3400	340	4 4 3	52 07 52 03 52 »
15	Cordoni per bersaglieri	»	1600	3 »	4800	1	1600	4800	480	1	25 88
16	Coreggie da boraccie	»	10000	0 90	9000	2	5000	4500	450	1 1	20 88 20 77
17	Coreggie da Pantaloni	»	12500	0 50	6250	1	12500	6250	625	1	14 07
18	Coreggie da tasche a pane	»	15000	0 70	10500	2	7500	5250	525	1 1	18 64 19 13
19	Cucchiai di ferro	»	20000	0 08	1600	1	20000	1600	160	1	51 37

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE PROVVISTE	Unità di raffronto	QUANTITA' da provvedersi	PREZZO per base d'asta	IMPORTO totale delle provviste	Numero dei lotti	QUANTITA' per caduno lotto	IMPORTO di ogni lotto	SOMMA per cauzione per ogni lotto	Numero dei lotti deliberati	RIBASSO ottenuto per ogni 100 lire
20	* Farsetti di lana a maglia	num.	35000	3 60	126000	35	1000	3600	360	5 4 5 21	21 15 21 13 21 12 21 12
21	Fazzoletti	»	50000	0 50	25000	5	10000	5000	500	5	48 05
22	Gavette di lamiera per armi a piedi	»	10000	1 40	14000	2	5000	7000	700	2	27 27
23	Ginocchielli	»	30000	0 32	9600	2	15000	4800	480	1 1	30 32 21 12
24	* Guanti di pelle scamosciata bianca	paia	22000	1 20	26400	4	5500	6600	660	1 2 1	16 » 13 13 12 83
25	* Mutande di cotone a maglia	num.	22000	2 30	50600	22	1000	2300	230	5 4 4 1 1 3 3 1	21 15 21 13 21 12 20 85 20 80 20 80 20 53 20 50
26	* Scarpe	paia	50000	6 50	325000	50	1000	6500	650	50	25 »
27	Sottopiedi da uose	»	70000	0 12	8400	2	35000	4200	420	1 1	32 » 28 50
28	Speroni per cavalleria	»	2000	1 10	2200	1	2000	2200	220	1	27 27
29	* Stivalini per artiglieria e carabinieri	»	4000	8 30	33200	4	1000	8300	830	2 2	25 96 25 62
30	Treccie da chepì di lana rossa	num.	5000	0 35	1750	1	5000	1750	175	1	30 »
31	Zaini per fanteria	»	12000	13 50	162000	12	1000	13500	1350	2 2 2 2 2 2	31 10 31 07 26 » 15 88 15 60 15 37
32	Trombe per cavalleria, artiglieria e genio	»	400	10 »	4000	1	400	4000	400	1	12 88
33	Trombe per fanteria	»	1600	15 »	24000	4	400	6000	600	4	8 68

Annotazioni — L'introduzione delle robe dovrà essere effettuata nel Magazzino centrale militare di Firenze, via S. Gallo, n. 27, al 1° del mese di luglio 1887, per la metà di ogni lotto ed al 1° di settembre dello stesso anno per la metà rimanente, purchè però l'avviso di approvazione dei contratti rispettivi venga dato non più tardi del mese di febbraio di detto anno. Ma se ciò non avvenisse metà delle provviste dovranno essere consegnate entro 120 giorni e l'altra metà nei 60 giorni successivi decorribili dal giorno posteriore a quello in cui sarà notificata ai deliberatari l'approvazione dei contratti.

È fatta facoltà ai provveditori di anticipare le consegne delle robe, ma coll'espressa condizione che ad ogni modo i pagamenti non avranno luogo prima del mese di luglio 1887.

I fornitori, nel caso di dichiarazione di rivedibilità o di rifiuto delle robe da loro presentate, confermata dalla Commissione d'appello, potranno ricorrere pel giudizio definitivo, in via di grazia, al signor comandante del Corpo d'armata suddetto.

Per la conoscenza delle taglie e misure in centimetri occorrenti per gli oggetti segnati con asterisco è necessario rivolgersi alle Direzioni di Commissariato di Firenze, Torino e Napoli.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade il giorno 7 settembre p. v., alle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione di almeno un ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

Le offerte devono essere presentate a questa Direzione dalle ore dieci antimeridiane alle quattro pomeridiane, ovvero presso le altre Direzioni, Sezioni staccate o uffici locali di Commissariato autorizzate a riceverle, e dovranno essere presentate in tempo utile, perchè la Direzione appaltante possa ricevere ufficialmente da ognuna di esse, prima dello scadere del termine, la migliore tra quelle loro presentate.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate

da altre persone di sua fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Sono dichiarate nulle le offerte che non pervengono prima della scadenza dei fatali, quelle contrarie alle condizioni generali stabilite dal precitato avviso d'asta n. 17, e dai capitoli d'oneri, visibili presso questa Direzione e le altre Direzioni, Sezioni staccate e uffici locali di Commissariato militare, o quelle fatte per telegramma.

L'invio delle offerte sia per mezzo della posta, che per parte delle suddette Direzioni, Sezioni staccate o uffici locali di Commissariato militare, non implica veruna accettazione nè obblighi di sorta nella Direzione appaltante, la quale accetterà soltanto la migliore fra quelle che riceverà in tempo utile, e ad offerte uguali quella che fu presentata prima, o se presentate alla stessa ora, quella che verrà estratta a sorte.

Firenze, 23 agosto 1886.

Per la Direzione
Il Capitano Commissario: FABBRI.

997

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'Asta.

In esecuzione dell'art. 3 del R. decreto del 7 gennaio 1875, n. 2236 (Serie 2ª), devesi procedere all'appalto della rivendita n. 63, comune di Roma via Condotti n. 25 nel circondario di Roma, nella provincia di Roma anno 1877-1879.

Il reddito medio lordo della rivendita fu nell'ultimo triennio di lire 1802 63, cioè: nel 1877, lire 1984 79; nel 1878, lire 1601 02; nel 1879, lire 1884 28.

A tale effetto nel giorno 13 del mese di settembre, anno 1886, alle ore 2 pomeridiane, sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Roma l'asta ad offerte segrete.

La rivendita suddetta deve levare i generi dallo Spaccio all'Ingrosso in Roma Rione III Colonna.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Roma.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 180 20, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel Giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Roma, il 24 agosto 1886.

989 *Per l'Intendente*: CAPORALI.

Società Anonima Napoletana
per lavori in cemento

Sede ed Opificio nel Real Albergo dei Poveri

Capitale sociale lire Centomila — Versato lire Sessantamila.

Giusta deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 21 corrente, s'invitano i signori azionisti a versare presso la sede della Società sita nel locale dell'Albergo dei Poveri, il settimo decimo del valore delle azioni per il 12 settembre prossimo venturo.

Il presente avviso vale per gli effetti di cui all'articolo 6, titolo 2 dello statuto.

Napoli, 23 agosto 1886.

994 Il Presidente: ANTONIO RICOCCHI.

INTENDENZA DI FINANZA DI PALERMO

Avviso d'Asta.

Dovendosi provvedere all'appalto della riscossione dei dazii di consumo governativi nei comuni aperti di Bisacquino, Campofiorito Contessa, Palazzo-Adriano, Prizzi e Roccamena, in unico lotto.

Si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per quattro anni e tre mesi, dal 1º ottobre 1886 al 31 dicembre 1890.

2. Il canone annuo d'appalto complessivo pei suddetti comuni è nella somma di lire 18,000.

3. Gli incanti, con abbreviazione di termini autorizzata dal Ministero, si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza, nei modi stabiliti dal regolamento generale sulla Contabilità dello Stato, approvato con Regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074, aprendo l'asta alle ore 12 merid. del giorno 1º settembre 1886.

4. Chiunque intenda concorrervi dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova di aver depositato, a garanzia della medesima, nella Tesoreria provinciale, una somma eguale al sesto del canone suddetto, cioè lire 3000.

5. L'offerente dovrà inoltre indicare nella scheda il domicilio da lui eletto nella città, capoluogo di provincia.

6. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persona da nominare.

7. Presso questa Intendenza di finanza, e presso le Sottoprefetture di Termini Imerese, di Cefalù, e di Corleone sono ostensibili i capitoli d'onere che debbono formare legge del contratto d'appalto.

8. Presso questa Intendenza sono ostensibili l'elenco dei Comuni chiusi di 3ª e 4ª classe, non che quello dei Comuni aperti del circondario di Corleone, che isolatamente, od in consorzio, si trovano abbonati col Governo, con la indicazione del canone annuo di abbuonamento pattuito, e ciò per gli effetti dell'articolo 28 del capitolato d'oneri.

9. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero spedita all'Intendenza di Finanza.

10. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso; scadendo col giorno 9 settembre 1886, alle ore dodici meridiane il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a' termini dell'articolo 93 del Regolamento di contabilità succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammessibili, a' termini dell'articolo 96 del regolamento medesimo, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno diciassette settembre 1886 alle ore dodici meridiane, col metodo della estinzione delle candele.

11. Entro dodici giorni dalla data del deliberamento definitivo dell'appalto il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto, a norma dell'articolo 5 del capitolato d'oneri.

12. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 110 del precitato regolamento.

13. Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario della provincia di Palermo, nei comuni in cui i dazii vengono appaltati, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Bollettino degli annunzi legali della provincia di Palermo.

Palermo, 24 agosto 1886.

1013 L'intendente di finanza: CARPI.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN GENOVA

Avviso per miglioria
non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

In relazione al precedente avviso d'asta del giorno 7 corrente per l'appalto della rivendita di generi di privativa situata in Genova, num. 10, si rende noto che nel primo incanto oggi seguito, l'appalto per un novennio della precitata rivendita venne deliberato pel prezzo offerto di annue lire 1523, e che l'insinuazione di migliori offerte in aumento della preindicata somma, le quali non dovranno essere inferiori al ventesimo di essa, potrà essere fatta nell'ufficio di questa Intendenza entro il termine perentorio di giorni 15, decorribile da oggi e scadente alle ore 12 meridiane del giorno 9 settembre prossimo.

Dall'Intendenza delle Finanze, Genova, lì 23 agosto 1886.

1026 *Per l'Intendente*: CRISCUOLO.

Banca Popolare Cooperativa

SOCIETÀ ANONIMA avente la sua sede principale IN GERACE CALABRIA

Ai termini dell'art. 131 del Codice di commercio, s'invitano tutti i sottoscrittori delle azioni per la costituzione dell'anzidetta Società Anonima a riunirsi in assemblea generale nel giorno 19 del prossimo mese di settembre, in Gerace Marina, nella Casa comunale, alle ore 10 ant.

L'assemblea sarà presieduta dal signor cavaliere Rocco Scaglione, e si occuperà:

1. Della ricognizione ed approvazione del versamento delle quote sociali;
2. Della discussione ed approvazione dello statuto;
3. Della riserva di partecipazione agli utili fatta dal promotore;
4. Della nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione, del direttore, dei sindaci, e dei soci facienti parte della Commissione di sconto, e dei probiviri, e deliberare su quant'altro è prescritto dal Codice di commercio sul riguardo.

Si procederà quindi, seduta stante, alla stipulazione dell'atto costitutivo della Società col concorso degli intervenuti.

Gerace Marina, 19 agosto 1886.

992 Il Promotore: Cav. ROCCO SCAGLIONE.

CITTÀ DI NOVARA

AVVISO D'ASTA.

Giovedì 16 del prossimo settembre, all'ora una pomeridiana, in una delle sale del palazzo civico, dinanzi il signor sindaco, o l'assessore che ne farà le veci, si terrà l'incanto, alla estinzione delle candele, in conformità del regolamento 4 maggio 1885, per l'appalto:

a) Della riscossione della tassa stabilita a favore di questa città per la esposizione delle merci venali, sulla piazza del Duomo, sulla piazza delle Erbe, lungo la via dei Mercanti, sulla piazza Carlo Emanuele, lungo la via Passalacqua e sotto il portico del Pubblico Macello: come anche per l'esposizione del vino, dell'aceto, del lino, sul suolo pubblico destinato per l'esposizione medesima;

b) Della concessione di affittare gli spazi delle piazze delle Erbe, Carlo Emanuele, del Rosario o degli altri siti pubblici descritti nel capitolato, per la collocazione dei banchi occorrenti alla esposizione delle merci venali; come anche d'affittare, durante le fiere annuali, gli spazi del largo de'Pagave, del portico e delle vie adiacenti al palazzo del mercato e dei viali laterali alla strada dalla barriera Albertina al rondò del sobborgo di S. Martino;

c) Dell'esercizio del diritto di peso piccolo.

L'appalto sarà aggiudicato per anni sei dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre 1892 a favore di chi accrescerà di più l'annuo prezzo di lire 10,030.

Per essere ammessi all'incanto, i concorrenti devono previamente depositare lire 1000 in numerario o in cartelle del Debito Pubblico dello Stato consolidato 5 per conto al valore in corso, e presentare un attestato di moralità, rilasciato, in tempo prossimo all'incanto, dal Sindaco del Comune della loro residenza.

Il termine per presentare l'offerta di aumento, non inferiore al ventesimo del prezzo dell'aggiudicazione, è fissato fino alle ore 2 pomeridiane del 2 prossimo ottobre.

Il deliberatario dovrà, nel termine dal signor sindaco assegnatogli, stipulare il contratto per atto di sottomissione, e fornire una cauzione in cartelle come sopra, della rendita di lire 200, o in beni stabili e liberi situati nel comune, per lire 3000, sotto pena di perdere il suo deposito, il quale cederà di pieno diritto al municipio, senza la necessità di alcun atto, e di soggiacere alle conseguenze di un nuovo incanto.

L'annuo prezzo dovuto dall'appaltatore dovrà essere versato nella Cassa comunale per dodicesimi anticipati, nel primo giorno d'ogni mese.

Il capitolato dell'appalto e la tariffa delle tasse stabilite per l'esposizione delle merci venali e dei diritti di peso piccolo sono visibili nella segreteria civica.

Novara, addì 20 agosto 1886.

962 Il Segretario della città: Avv. LORENZO DAFFACO.

Regia Prefettura della Provincia dell'Umbria

AVVISO.

A seguito dell'errore di stampa avvenuto al n. 12 dell'avviso d'asta pubblicatosi in data 16 del corrente mese, relativo all'appalto della somministrazione in natura dei commestibili e combustibili occorrenti alla Casa di Pena di Amelia, in cui veniva erroneamente stabilito il giorno 22 del prossimo venturo mese di settembre per le offerte del ventesimo, si fa noto, che il termine utile per presentare tali offerte, dovrà scadere alle ore 12 meridiane del giorno 27 del connato mese di settembre.

Perugia, 20 agosto 1886.

990 Il Segretario Delegato: POLO POLO.

Intendenza di Finanza in Trapani

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita num. 1, situata nel comune di Partanna (Corso Maggiore), assegnata per le leve al magazzino di Salemi, e del presunto reddito lordo di lire 700 annue.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Bollettino degli annunzi legali della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che possono militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Trapani, addì 21 agosto 1886.

981 *L'Intendente*: RIPOLI.

Provincia di Roma — Comune di Formello

Avviso d'Asta

per l'affitto delle erbe della tenuta comunale.

Si fa noto che alle ore 10 antimerid. del giorno 9 settembre 1886, dal sottoscritto, o da chi per esso, nella residenza municipale si esporrà all'asta pubblica l'affitto delle erbe della tenuta comunale che è della quantità superficiale di circa 518 ettari.

L'affitto avrà la durata di un novennio a principiare coll'ottobre 1886, e terminare col 30 settembre 1895.

L'asta sarà aperta sulla somma annua di lire 10,200 e sarà tenuta mediante schede segrete con tutte le norme dettate dal regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 sulla Contabilità generale dello Stato.

Ogni offerta dovrà essere guarentita col deposito di lire 2030, il quale verrà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto ad eccezione di quello fatto dal deliberatario.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni che dovranno regolare il contratto d'affitto, stabilito dall'Amministrazione con deliberazioni 19 aprile e 13 dicembre 1885, è visibile in questa segreteria comunale in tutte le ore d'ufficio.

Il tempo utile per migliorare l'offerta non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scade col suonare delle ore 10 ant. del giorno 24 settembre 1886.

Quegli che rimarrà definitivo aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita in sei rate eguali bimestrali anticipate e guarentire il contratto di affitto col deposito in denaro od in tanta rendita italiana al listino di Borsa della somma di lire 10,000, o mediante un'ipoteca per la somma doppia al deposito su fondi stabili, oppure con sicurtà riconosciuta idonea.

Tutte le spese degli atti concernenti l'appalto, delle loro copie, compresi gli avvisi d'asta, marche da bollo, contratto, tassa da bollo e registro non che i diritti di segreteria saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà all'uopo depositare nell'atto della licitazione la somma di lire 500 e che sarà poscia liquidata ad atti compiuti.

Formello, 23 agosto 1886.

Il Sindaco: TOMMASO avv. VECCHIARELLI.

Il Segretario comunale

1008 STEFANO GANDINI.

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 11 entrante settembre, nella Casa comunale di Misilmeri, si procederà dalla Giunta municipale all'incanto per l'appalto della costruzione di un edifizio scolastico, giusta il progetto, cioè relazione, capitolato e perizia dei lavori, redatto dall'ingegnere signor Raccuglia Giuseppe, la di cui spesa è stata fissata a lire ottantatremila.

L'incanto avrà luogo col sistema della candela vergine, giusta il disposto del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, coll'osservanza delle condizioni contenute nel detto capitolato, il quale trovasi nella segreteria ostensibile a chiunque nelle ore di ufficio.

Si prevengono gli aspiranti che non saranno ammesse a far partito se non che persone pratiche e di conosciuta responsabilità, le quali, oltre agli obblighi del capitolato, dovranno depositare presso il segretario del Municipio la somma di lire ottocento come fondo per tutte le spese che sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

Si fa noto infine che il termine dei fatali pel discalo del ventesimo scade il giorno 26 entrante settembre, a mezzogiorno.

Misilmeri, 20 agosto 1886.

Per la Giunta

Il Sindaco: Cav. PIETRO SCOZZARI.

1005 Il Segretario comunale: GIUSEPPE RUMBOLO.

CITTÀ DI ANAGNI

Avviso di secondo incanto per l'appalto dei lavori della S. C. O. della Navicella.

Riuscito deserto il primo incanto tenutosi ieri in quest'ufficio di segreteria per l'appalto dei lavori della S. C. O. della Navicella, si rende noto che alle ore 11 ant. del giorno nove settembre venturo, si procederà ad un secondo incanto, e si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

L'asta si terrà a candela vergine e verrà aperta sulla somma di lire 12,714 26.

Avvenendo l'aggiudicazione, il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo scade al mezzodì del 25 settembre suddetto.

Pel rimanente si richiamano le disposizioni contenute nell'avviso di primo incanto in data 5 corrente.

Anagni, dal Palazzo civico, li 24 agosto 1886.

988 Il Segretario capo: G. PIERI.

SOCIETÀ ANONIMA

pello spurgo dei pozzi neri col sistema inodoro in Verona

Capitale sociale lire 60,000.

Avviso.

Andata deserta l'adunanza di prima convocazione oggi tenutasi, per mancanza del numero legale di azionisti, si avverte che nel giorno di lunedì 30 corrente, alle ore 11 antim., nel solito locale dell'ufficio, vicolo Ronzi, n. 1, sarà tenuta una seconda convocazione per trattare gli oggetti indicati nel primo avviso, nella quale, a termini dell'art. 31 dello statuto, le deliberazioni saranno valide qualunque siasi il numero degli azionisti che interverranno.

Per essere ammessi all'adunanza resta fermo quanto in proposito venne indicato nel succitato primo avviso.

Verona, 23 agosto 1886.

993 LA PRESIDENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Avviso d'Asta.

Si notifica che nel giorno 11 settembre 1886, alle ore 12 merid., sarà aperta presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle) un'asta a partiti segreti, colle norme stabilite dagli articoli 87-*a* e 90 del regolamento di Contabilità generale dello Stato, per l'appalto in cinque lotti della fornitura del sale granito occorrente nell'anno 1887 ai magazzini di deposito indicati nel sottostante specchio, nel quale è contrapposta per ciascuno di essi la quantità presuntiva del sale da provvedersi.

L'appalto avrà luogo sotto il vincolo delle condizioni fissate nel capitolato di oneri 30 aprile 1886, visibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale suddetta, Div. V), e presso tutte le Intendenze di finanza del Regno. Saranno pur visibili i campioni del sale da fornirsi presso il Ministero e presso le Intendenze di Ancona, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Siracusa, Torino e Trapani.

I concorrenti all'asta dovranno presentare nell'ora e giorno suindicati, in piego suggellato, alla Commissione incaricata di presiedere l'incanto presso la suddetta Direzione generale le loro offerte in iscritto, le quali per essere valide dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;
2. Essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso;
3. Essere garantite dal deposito in una Tesoreria del Regno di una somma pari a quella indicata per ciascun lotto nella colonna quinta del sottostante specchio, in moneta od in titoli del Debito Pubblico al portatore, calcolati al prezzo medio dei listini di Borsa.

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate e riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si considereranno come non presentate.

Le offerte dovranno essere distinte per ciascun lotto di sale, poichè l'aggiudicazione sarà fatta separatamente lotto per lotto.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato, seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta, a favore di quell'offerente che avrà richiesto un prezzo minore per ciascuno dei lotti sottoindicati, sempre che questo prezzo sia inferiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda segreta ministeriale.

L'atto d'aggiudicazione ed il contratto d'appalto che dovrà essere posteriormente stipulato, s'intenderanno soggetti, per quanto riguarda lo Stato e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione, e non saranno quindi eseguibili se non dopo che siano stati approvati con decreto del Ministro delle finanze, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei conti.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli offerenti, eccettuato quello del deliberatario che sarà trattenuto a garanzia degli obblighi contratti dallo stesso verso l'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese di asta e di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Indicazione delle quantità presuntive di sale da provvedersi nell'anno 1887.

Numero dei lotti di cui si compone la fornitura	PROVINCIE in cui sono situati i magazzini da provvedere	MAGAZZINI DI DEPOSITO da provvedere	QUANTITA' DI SALE per magazzino	DEPOSITO per concorrere all'asta	CAUZIONE per l'esecuzione del contratto
1	2	3	4	5	6
			Quintali	Lire	
1	Roma	Civitavecchia	30,000	2,000	Il decimo dell'importare.
2	Caserta	Gaeta	20,000	1,200	
3	Salerno	Salerno	60,000	4,000	
4	Reggio Calabria	Reggio Calabria	20,000	1,500	
	Catanzaro	Pizzo	500		
5	Napoli	Napoli	150,000	10,000	

Roma, dalla Direzione generale delle Gabelle, 24 agosto 1886.

Il Direttore capo di Divisione: BRUNELLI.

OFFERTA.

Io sottoscritto, avendo piena cognizione di tutto quanto trovasi espresso nel capitolato d'oneri, stabilito per le forniture di sali in data 30 aprile 1886, non che nell'avviso d'asta del 24 agosto 1886, pubblicato dalla Direzione generale delle Gabelle, mi obbligo di somministrare ai magazzini di deposito compresi nel lotto la quantità di quintali sale comune al prezzo di lire (in lettere e in cifre) e per quintale netto, posto franco di spese sulle masse dei magazzini anzidetti, assoggettandomi a tutte le condizioni fissate nel capitolato e nell'avviso d'asta succitati.

Il sottoscritto N. N. (Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

Al di fuori dell'offerta: Offerta per fornitura sali del lotto.... 1007

Fidecommessaria del Principe di Palagonia

2° Avviso.

Essendo rimasti deserti gli incanti tenuti nel giorno 1° del corrente mese per la gabellazione dell'ex-feudo Borgesia, sito nel territorio di Francofonte, provincia di Siracusa, si fa noto: che si procederà ai secondi incanti col metodo delle candele vergini nel giorno 12 settembre prossimo, all'ora una pomeridiana, in Palermo, nella sede della Fidecommessaria, via Quattro Aprile, n. 2.

Lo estaglio annuale, sul quale sarà aperta la licitazione è in lire 12,500, pagabile a quatrimestre anticipato, e la durata decorrerà dalla stipulazione dell'atto definitivo al 31 agosto 1892.

Ogni offerente dovrà migliorare lo estaglio suddetto con aumenti non minori di lire venti per ogni voce, e depositare prima della licitazione lire 4000 per garenzia dell'offerta, e per le spese, che sono tutte a carico dell'aggiudicatario, e dovrà sottoporsi all'osservanza del relativo capitolato, ostensibile nella sede della Fidecommessaria suddetta, ed in Francofonte presso la locale Amministrazione, colla rettifica del cominciamento della gabella dal giorno dell'atto definitivo come sopra si è detto.

Il deliberamento avrà luogo ancorchè vi fosse un solo offerente.

Il termine per l'aumento del ventesimo spira quindici giorni dopo il deliberamento.

Palermo, 16 agosto 1886.

Visto — Il Fidecommissario e Consiglieri
Parroco AGOSTINO SCAVO.
Avv. ANTONINO MORVILLO.

965 Il Segretario: GIUSEPPE GILIBERTO.

COMUNE DI BUCCHERI

Avviso di secondo incanto.

Essendo andata deserta la prima asta, tenutasi nel giorno di oggi, si avverte il pubblico che, alle ore 9 antimerid. del giorno trenta agosto corrente, in una delle sale di questo palazzo comunale, avanti il signor sindaco o chi per esso, si procederà ad un secondo incanto, sulle stessi basi del primo, per l'affitto del fondo comunale Piana Soprana, pel quadriennio colonico 1886-1890.

L'asta, che si terrà col metodo delle candele, verrà aperta sul prezzo ridotto di lire 4150 per ogni anno di fitto.

I pagamenti saranno eseguiti a quadrimestre posticipate.

Presso l'ufficio municipale, ed in tutte le ore di segreteria, si potrà avere cognizione delle condizioni d'affitto, stabilite con atto 19 aprile 1886, numero 43.

Per essere ammesso all'asta occorre il deposito provvisorio di lire 200 per le spese del contratto.

Per l'asta saranno osservate le formalità prescritte dall'art. 89 regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

L'aggiudicazione è soggetta ad offerte di aumento di ventesimo, nel termine ridotto di giorni cinque, giusta l'atto 23 luglio 1886, che ridusse i termini da 15 a 5 giorni.

Trattandosi di secondo incanto, l'asta avrà luogo anche con un solo offerente.

Buccheri (Siracusa), 21 agosto 1886.

Visto — Il Sindaco: S. BARBERIS.

995 Il Segretario comunale: R. ALEMAGNA.

BANCA PROVINCIALE NISSENA

SEDE IN CALTANISSETTA

Capitale nominale . . . . L. 250,000 »
Capitale versato . . . . » 247,450 »
Valore nominale dell'azione L. 50

Avviso.

Col giorno 29 agosto avrà luogo, in seconda convocazione, l'assemblea generale degli azionisti della Banca Provinciale Nissena, per trattare gli oggetti seguenti:

Ordine del giorno:

1. Relazione della Giunta d'amministrazione per le operazioni eseguite nel 1° semestre 1886;
2. Sul dividendo 1° semestre 1886;
3. Nomina di sei membri della Giunta d'amministrazione e di due supplenti;
4. Bilancio preventivo dell'anno 1887;
5. Emissione della seconda serie delle azioni.

A termine dell'art. 35 dello statuto hanno diritto di intervenire all'assemblea generale degli azionisti tutti i soci che possedessero venti azioni nominali.

Potrà farvi parte quel socio che, possedendo azioni al portatore da raggiungere il numero venti, ove non ne abbia nominali, ne facesse deposito nelle casse della Banca tre giorni prima della riunione.

1000 Il Direttore: Barone BARTOCCELLI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

1° Avviso d'Asta.

Si fa noto al pubblico che il giorno 11 settembre p. v., si addiverrà in una delle sale di questa Prefettura, dinanzi il signor Prefetto, o di chi per esso, all'incanto ad estinzione di candela per l'

Appalto delle opere di restauro e di sistemazione per lo adattamento e riduzione a Carcere Giudiziario dell'ex Convento di S. Bonaventura in Caltagirone in conformità del relativo progetto e disegni annessi al Capitolato speciale di appalto per il prezzo a base d'asta soggetto a ribasso di lire 46080.

Perciò tutti coloro i quali vorranno attendere al detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare nel suddesignato ufficio le loro offerte, in diminuzione.

L'impresa sarà deliberata a quello che all'asta risulterà il migliore offerente.

Le offerte dovranno essere fatte in ragione decimale, da determinarsi dal Presidente dell'asta all'atto dell'apertura dell'incanto.

L'impresa resterà vincolata all'osservanza del capitolato generale approvato con Decreto ministeriale in data 31 agosto 1870, e di quello speciale in data del 31 marzo 1886 visibili assieme alle altre carte del progetto presso la Prefettura di Catania nelle ore di Ufficio.

L'imprenditore dovrà dar principio ai lavori tosto che avrà avuto la regolare consegna, giusta l'art. 338 della legge del 20 marzo 1865 allegato F, sulle opere pubbliche.

La durata dei lavori è fissata in mesi sei, da decorrere dalla data del verbale di consegna.

Nel corso della esecuzione delle opere saranno fatti all'appaltatore pagamenti in acconto per la somma di lire 4000 ciascuno sotto deduzione del ribasso offerto e della guarentigia del dieci (10) per cento. Il saldo dopo il regolare collaudo approvato superiormente.

Non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto se non si avranno almeno due concorrenti.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della stessa esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo del loro domicilio;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, rilasciato da non più di sei mesi, che assicuri che il concorrente ha le cognizioni e capacità necessarie per lo eseguimento dei lavori di cui è oggetto nel presente avviso;

c) Il certificato di aver versato nella cassa della tesoreria Provinciale di Catania la somma di lire 2000 a titolo di cauzione provvisoria, avvertendo che non saranno accertate le offerte con depositi diretti in contanti od in altro modo.

La cauzione definitiva sarà uguale ad un decimo dello importo netto dei lavori appaltati.

Inoltre chi risulterà deliberatario definitivo dovrà versare nella Tesoreria Provinciale la somma di lire 1500 per spesa presuntiva a cui darà luogo il contratto.

Il deliberatario dovrà stipulare il contratto entro il termine di giorni 5 dalla aggiudicazione definitiva, in diverso caso incorrerà di pieno dritto nella decadenza dell'appalto, nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre sarà obbligato al risarcimento di ogni danno interesse e spesa, restando l'Amministrazione nel dritto di procedere ad un nuovo appalto.

Le spese tutte dell'asta, non chè quelle di registro e bollo, e le altre di qualsiasi natura inerenti al contratto sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo di deliberamento, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Catania, 22 agosto 1886.

Per la R. Prefettura
1014 *Il Consigliere delegato ai contratti*: F. ERRANTE.

Società Anonima Industriale Salernitana

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

1ª Convocazione.

I soci azionisti sono convocati per la mattina del 5 settembre prossimo nella Sede provvisoria della Società presso la Ditta Rinaldo d'Amato e Comp., alle ore 11 antim. per discutere intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Progetto per rilevare il Lanificio Pastore.
2. Proposte e comunicazioni diverse della Presidenza.

In mancanza del numero legale, la 2ª convocazione è fissata pel giorno 7 settembre.

Salerno, 16 agosto 1886.

Il Presidente:
936 GIUSEPPE cav. PELLEGRINO.

AL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

L'anno 1886 ed alli 23 agosto in Torino,

Alla richiesta delli Venerandi Ospedali civili di Pammatone di Genova, rappresentati dall'ill.mo signor presidente avv. cav. Giacomo Falconio, presidente della Commissione amministratrice, il quale sarà in causa rappresentato dal procuratore collegiato Alberto Bubbio per mandato in data 14 agosto 1883, autentico Ghezzi, con elezione di domicilio presso il medesimo,

Io Giuseppe Gallino usciere addetto al Tribunale civile di Torino ho citato per pubblici proclami, e nelle forme di cui all'art. 146 Codice procedura civile, in seguito ad autorizzazione ottenuta dal Tribunale civile di Torino con decreto in data 26 giugno ultimo scorso:

Luigi Delmonte fu Nicolò Santo, Maria Luigia moglie di Emanuele Assereto, non che questi per assistenza ed autorizzazione alla moglie, Luigi, Fortunata e Colomba fratello e sorelle Delmonte del fu Francesco, Rimassa Paola vedova di Francesco Delmonte, tanto in proprio che quale madre e legale amministratrice della predetta sua figlia Colomba minore di età, Tommaso, Giacomo Gaetano e Matilde fratelli e sorella Profumo fu Domenico, quest'ultima moglie di Luigi Mantero, non che questi per l'assistenza ed autorizzazione alla moglie, Stefano Tassara ed Angelo Tassara padre e figlio, Angelo Giuseppe, Fortunata Luigia e Stefano fratelli e sorella Serra fu Gio. Battista, i due ultimi minori in persona del loro tutore Angelo Bologna, Maddalena Beeleno moglie di Assallino Nicolao, non che questi per assistenza ed autorizzazione alla moglie, Maria Francesca, Giuseppe e Luigia fratello e sorelle Beeleno fu Luigi e Margherita Mongini vedova di Luigi Beeleno madre e figli, quest'ultima tanto in proprio che quale madre e legale amministratrice dei predetti suoi figli minori e tutti residenti pure a Genova, e tutti quali sovra quali unici eredi mediati di Giovanni Battista Mantero, a comparire avanti il Tribunale civile di Torino in via formale e nel termine di giorni venti prossimi, con dichiarazione che non comparendo la causa sarà proseguita e decisa in loro contumacia pell'oggetto di cui in appresso, e per cui si promette:

Con testamento segreto in data 14 maggio 1856 aperto con atto in data 18 febbraio 1858, a rogito Cassinis, insinuato a Torino alli 22 febbraio 1858, n. 1549, con lire sei, Giovanni Battista Mantero, agli articoli 3 e 4 così disponeva:

« 3. Nella metà dei miei beni stabili
« chiamo in eredi li discendenti di mio
« zio paterno coll'obbligo però di pagare all'Ospedale di Pammatone in
« Genova la somma di lire 25,000, dopo
« cessato l'usufrutto a mia moglie.
« 4. Lego conseguentemente all'O-
« spedale di Pammatone in Genova
« lire venticinquemila da pagarsi come
« sopra all'articolo 3. »

Il Giovanni Battista Mantero decedette alli 16 febbraio 1858, e la sua moglie Anna Comens alli 23 maggio 1885.

La zia paterna del Giovanni Battista Mantero che fu da questi nominata sua erede, è la Giovanna Mantero moglie vivendo di Salo Stefano, la quale a sua volta lasciò a succederle le figlie Anna Fortunata e Maria Colomba moglie la prima di Delmonte Giovanni Battista, e la seconda di Nicolò Beeleno, che pure coi mariti decedute lasciarono a succederle i loro rispettivi discendenti, cioè:

La Anna Fortunata Salo moglie Delmonte.

I figli dei figli Nicolò Santo, Francesco, Maria Luigia, moglie di Domenico Profumo, Colomba moglie di Angelo Tassara, Paola e Benedetta moglie di Giovanni Battista Serra, che sono Luigi Delmonte fu Nicolò Santo e la madre Angela Lago-Marsino, Maria Luigia, Fortunata, Luigi, Luigia Rosa e Paola Rimassa madre e figli Delmonte fu Francesco; Giacomo Pietro, Matilde moglie di Luigi Mantero, Tommaso e Giacomo Gaetano fratelli e sorelle Profumo fu Domenico,

Stefano Tassara ed Angelo padre e figlio, Angelo, Fortunata e Stefano fratelli e sorella Serra anche quali eredi della zia Paola Delmonte.

La Maria Colomba Sale moglie Beeleno.

La signora Maria Maddalena Beeleno moglie di Assalino Nicolao, ed i discendenti del figlio Pietro Sebastiano, Maria Francesca, Giuseppe e Luigia fratelli e sorelle Beeleno fu Luigi colla Margherita Mongini madre e figli.

Ed il tutto come meglio appare dall'albero genealogico che si presenta.

Gli Ospedali civili di Pammatone per conseguire il legato di lire 25,000 loro fatto dal Giovanni Battista Mantero cogli interessi dal giorno che si rese esigibile, sono costretti a ricorrere alla via giuridica, ed essendo sommamente difficile la citazione nei modi ordinari per il numero delle persone a citarsi ricorsero al Tribunale civile di Torino luogo ove si aperta successione, competente per l'articolo 94 del Codice di procedura civile, ed ottennero l'autorizzazione a fare la citazione per pubblici proclami come al l'articolo 146 detto Codice, come da decreto in data 26 giugno ultimo scorso succitato, del seguente tenore:

Il Tribunale in Camera di Consiglio nelle persone di Giorcelli cav. Costantino presidente, Savini Giovanni, Marchisio Giovanni giudici;

Visti gli atti e l'articolo 146 del codice di procedura civile;

Autorizza la citazione per pubblici proclami nel senso dell'articolo 146 succitato, con condizione della citazione personale della signora Angela Lago-Marsino vedova di Nicola Santo Delmonte e del signor Giacomo Pietro Profumo alla loro rispettiva residenza.

Torino, 26 giugno 1886.

In originale firmati: Giorcelli, presidente e Perincioli vicecancelliere.

Epperciò richiesta la citazione di tutti quali sovra nei modi e forme che di legge, e previa presentazione del succitato testamento, fede di decesso, albero genealogico della famiglia Mantero e succitato decreto 26 giugno 1886, ed affermativa risposta corsa pronuncia e prova all'interrogatorio che si deduce sulle narrate qualità ereditarie si chiede e

Conchiudo:

Rejetta ogni avversaria istanza ed eccezione, e dichiarata la contumacia dei citati nel caso di loro non comparizione;

Dichiararsi tenuti e condannarsi tutti li citati, e solidariamente fin sulla ipotecaria, al pagamento della somma di lire venticinquemila cogli interessi legali dall'epoca del decesso dell'usufruttuaria Anna Comens vedova Mantero 23 maggio 1885, cogli interessi degli interessi e colle spese, e con sentenza esecutoria non ostante opposizione od appello.

Ed in segno di vera notificanza ho copia identica, ed intera di questo mio atto da me sottoscritto, inserta nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia di Torino, dove è portata la causa, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, il tutto in conformità del succitato articolo 146, codice di procedura civile. In fede ecc.

991 G. GALLINA, usciere.

AVVISO
per nomina di perito.

Si fa noto che è stata avanzata istanza al signor presidente del Tribunale civile e correzionale di Viterbo, allo effetto di ottenere la nomina di un perito onde elevare la stima del qui appiè descritto stabile, pignorato con atto di precetto 14 febbraio 1886, redatto dall'usciere della Pretura del mandamento di Soriano nel Cimino Mei Andrea, ad istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, ed a carico di Poleggi Antonio e Lodovico, domiciliati a Canepina.

Descrizione dello stabile.

Cantina, composta di due grotte e di una sopracantina, compreso pure anco l'annesso tinello ed altro sito per tener frutti, posta in Canepina, in contrada Frio, confinante cogli eredi di Serafino Fogliotti, Gioacchino Fogliotti e col vallone Frio, distinta in mappa sez. 2ª col n. 3577 sub. 1, del reddito imponibile di lire 18 75.

Viterbo, 22 agosto 1886.

Avv. GIUSTINO GIUSTINI
934 delegato erariale.

AVVISO 1001
di costituzione di Società.

Si deduce a pubblica notizia che con scrittura privata dell'8 agosto 1886 (reg. a Roma il 12 detto mese, registro 14, sez. 1ª, n. 1012, Atti privati) è stata costituita una Società in nome collettivo fra i signori Sconciaforni Angelo, domiciliato via Monte della Farina, n. 18, e Pelliccia Natale, domiciliato in detta via, n. 12, per la vendita di ferrarecce e ottonami e per l'esercizio di un'officina da fabbroferraio, con sede in Roma, via Monte della Farina, sotto la Ditta Sconciaforni Pelliccia. La firma sociale è affidata al signor Natale Pelliccia. La Società ha la durata di anni 20, a cominciare dal giorno 8 agosto 1883.

Roma, 19 agosto 1886.

Avv. ALESSANDRO GRIFI proc.

Presentato addì 20 agosto 1886 ed inscritto al n. 247 del registro d'ordine, al n. 179 del registro trascrizioni, ed al num. 73 del registro Società, volume 2°, elenco 179.

Roma, li 22 agosto 1886.

Il canc. del Trib. di comm: L. CENNI.

DICHIARAZIONE. 1004

La Ditta Nevissano e C., proprietaria dello Albergo Colonna, dichiara e rende di pubblica ragione che, in parziale modificazione dello statuto sociale, in data 20 agosto 1885, registrato in Roma il 1° settembre 1885, ha dichiarato che la firma sociale, attribuita al socio Giuseppe Nevissano, debba solo essere adoperata per gli affari di semplice amministrazione e limitata ad essi, esclusa ogni firma di cambiale, e ciò avendo regolarmente sistemato tutte le pendenze dell'impianto.

Roma, 14 luglio 1886.

G. NEVISSANO E C.

Presentato addì 20 agosto 1886, ed inscritto al n. 244 del registro d'ordine, al numero 176 del registro trascrizioni, ed al n. 58|1885 del Registro Società; volume 2°, elenco 176.

Roma, li 22 agosto 1886.

Il canc. del Trib. di comm: L. CENNI

AVVISO.

I sottoscritti fratelli Strambi, tipografi in Alatri, notificano che, con procura in atti Castagnacci, notaio in Alatri, 2 agosto 1886, registrata il 15 detto, costituirono in loro procuratore generale per tutti i loro affari civili e commerciali l'ill.mo signor Ceci Ettore fu Achille, nativo di Roma, domiciliato in Alatri.

Alatri, 24 agosto 1886.

FERDINANDO STRAMBI.
1002 CESARE STRAMBI.

Nota per aumento di sesto.

Il cancelliere del R. Tribunale civile di Frosinone, rende noto, che all'udienza oggi tenutasi da questo Tribunale ha avuto luogo la vendita all'asta pubblica della casa in appresso descritta, esecutata ad istanza della signora Ciotti Brigida, di Frosinone, a danno della signora Bracaglia Geltrude fu Candida, di Frosinone.

Casa in Frosinone in contrada Corso Vittorio Emanuele, al civico n. 9, di cinque piani e sette vani, in mappa sezione Città, n. 816 sub. 2, gravata del tributo di lire 18 75;

Che detta casa è stata deliberata al sig. Narducci Angelo di Luigi, di Frosinone, per il prezzo di lire 4250,

Avverte pertanto che sopra tale prezzo può farsi l'aumento del sesto nel termine di giorni 15 da quello dell'incanto con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria, e che tale termine scade il giorno 4 settembre prossimo venturo.

L'offerente deve eseguire i depositi prescritti dall'articolo 672 Codice di procedura civile.

Frosinone, li 20 agosto 1886.

983 Il vicecanc. G. BARTOLI.

(1ª *pubblicazione*) 1000

AVVISO.

Il sottoscritto notaro, con studio in Roma, in via del Bufalo n. 133, fa noto che nel giorno 7 settembre corrente anno 1886, alle ore 11 ant. precise, sarà messo nel detto suo studio all'asta pubblica volontaria, per il prezzo di lire 425,000, il qui appresso descritto fondo, appartenente alla Ditta Luigi Cocchi e figli, di cui è stata eseguita regolare perizia.

Descrizione del fondo.

Palazzo posto in Roma, via S. Martino al Macao, presso la Piazza dell'Indipendenza, al civico numero 4, segnato in mappa al rione 1°, coi numeri 2540 e 2383.

Chiunque vorrà concorrere all'asta, dovrà avere depositato nelle mani del sottoscritto il decimo del prezzo d'incanto, e l'importo delle spese relative, e sopra la delibera che dovrà venire, rimane in facoltà di chiunque di fare l'aumento del sesto, sul quale si aprirà un nuovo incanto, che parimenti avrà luogo, su prezzo ridotto nel caso di deserzione, il tutto a senso di quanto dettagliatamente si espone nel bando relativo, di cui si eseguono le affissioni a forma di legge.

La perizia e i documenti inerenti sono visibili nello studio del sottoscritto.

Roma, questo dì 20 agosto 1886.

Dott. UMBERTO SERAFINI, R. Notaro

R. PRETURA DI VALMONTONE.

Con verbale 20 agosto corrente, la signora Zaccarini Luisa vedova Luciani, tanto in nome proprio, che dei figli minorenni Luciani Virginia, Aurelia ed Alfredo; nonchè i signori Luciani Pietrantonio, Valeriano e Luigi, hanno dichiarato di accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità del rispettivo loro marito e padre Luciani Vittorio, morto in Valmontone li [illegible] agosto 1886.

Valmontone, 23 agosto 1886.

990 Il Cancelliere: S. RENZOPAOLI.

AVVISO.

Si diffida a ogni effetto di ragione e di diritto a non accettare le cambiali di lire 50 ognuna create da me a favore di Pasquale Verdicchio, nulla dovendo al medesimo per essere egli venuto meno alle condizioni per cui furono create.

Roma, 25 agosto 1886.

1003 RUBERTI ROBERTO.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.
Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.